

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2013.31

Ordinanza del 23 gennaio 2014

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, presidente,
Sylvia Frei e Miriam Forni,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresen-
tato dal Procuratore federale Alfredo Rezzonico,

e

accusatore privato:

A.,

contro

1. **B.**, rappresentato dall'avv. Tuto Rossi,
2. **C.**, rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
3. **D.**, rappresentato dall'avv. Isabel Schweri,
4. **E.**, rappresentato dall'avv. Carlo Borradori,
5. **F.**, rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
6. **G.**, rappresentato dall'avv. Renato Cabrini,

7. **H.**, rappresentato dall'avv. Yasar Ravi,
8. **I.**, rappresentato dall'avv. Clarissa Indemini,
9. **J.**, rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo,
10. **K.**, rappresentato dall'avv. Jean-Maurice Jordi,
11. **L.**, rappresentato dall'avv. Gianmaria Bianchetti,
12. **M.**, rappresentato dall'avv. Cesare Lepori,
13. **N.**, rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro.

Oggetto

Organizzazione criminale, ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sul materiale bellico, ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, usura, ripetuta falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Sospensione e rinvio dell'atto d'accusa (art. 329 CPP)

Istoriato procedurale:

A. In data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di B., di F. ed ignoti per i titoli di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup), organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP) e riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) (cl. 1 pag. 1.1). L'inchiesta è stata susseguentemente estesa: con decisione datata 11 aprile 2003, a H., O. e D. per le medesime ipotesi di reato (cl. 1 pag. 1.2 e segg.); con decisione del 5 giugno 2003, a N. per le stesse ipotesi di reato (cl. 1 pag. 1.5 e segg.); in data 1° settembre 2003, nei confronti di P. per i medesimi titoli di reato (cl. 1 pag. 1.8 e segg.). Successivamente, con decisione del 1° dicembre 2003, il MPC ha deciso l'apertura di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria, per le ipotesi di riciclaggio di denaro, nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG e ignoti, a dipendenza di un complesso fattuale riconducibile a segnalazioni ex art. 9 LRD (cl. 1 pag. 1.11 e segg.). Il 27 gennaio 2004 l'inchiesta di polizia giudiziaria veniva estesa a C. (cl. 1 pag. 1.17 e segg.). Dal 16 giugno 2004 al 13 dicembre 2005 si sono susseguite diverse ulteriori estensioni delle indagini preliminari di polizia giudiziaria, interessanti sia il novero delle ipotesi di reato sia quello degli indagati (cl. 1 pag. da 1.20 a 1.83). Va pure rilevato come, il 19 agosto 2004, il procedimento in questione era stato oggetto di congiunzione con le inchieste di polizia giudiziaria avviate il 1° dicembre 2003 – a seguito di richiesta di assunzione del procedimento penale da parte della Bezirksanwaltschaft III del Canton Zurigo – nei confronti di P., Q., R. GmbH, S. AG ed ignoti per titolo di riciclaggio (cl. 1 pag. 1.11 e segg., 1.23).

In data 14 dicembre 2005 il MPC ha inoltrato all'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: GIF) richiesta di apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di 42 soggetti, fra i quali gli odierni imputati (cl. 1 pag. 1.84 e segg.).

B. Reputato raggiunto lo scopo dell'istruzione preparatoria aperta il 7 aprile 2006 (cl. 1 pag. 239 e segg.), con decisione dell'8 giugno 2010 il GIF ne ha decretato la chiusura (cl. 1 pag. 1.282 e seg.) trasmettendo nel contempo il suo rapporto finale, datato anch'esso 8 giugno 2010, al MPC (cl. 1 pag. 1.289 e segg.).

C. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP, di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N.), di ripetuta infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di

B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), di ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), di ripetuta infrazione aggravata alla LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usura ai sensi dell'art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), di ripetuta falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (a carico di N.), di disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CP (a carico di C.) e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 740 pag. 100.1 e segg.).

- D.** Questa procedura è stata aperta e condotta dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2011.23.
- E.** Nell'ambito dell'esame dell'accusa (art. 329 CPP), la Corte ha constatato violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di partecipazione all'assunzione della prove; di conseguenza, con ordinanza del 28 febbraio 2012 (cl. 740 pag. 970.001-019) ha sospeso il procedimento SK.2011.23, rinviando l'accusa al pubblico ministero. La causa non è stata mantenuta pendente presso il Tribunale penale federale.
- F.** Con atto d'accusa del 29 agosto 2013, inoltrato il medesimo giorno alla Corte penale del Tribunale penale federale, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio di B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. e N. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP, ripetuto riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305^{bis} n. 1, 2 e 3 CP (a carico di B., C., F. e N.), ripetuta infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup (a carico di B., C., D., E., F., G., H., I., J., M. e N.), ripetuta infrazione aggravata alla LMB ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 2 LMB (a carico di K. e L.), ripetuta infrazione aggravata alla LArm ai sensi degli art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b LArm (a carico di L.), di usura ai sensi dell'art. 157 n. 1 CP (a carico di B. e C.), ripetuta falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (a carico di N.) e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP (a carico di B. e N.) (cl. 758 pag. 100.1 e segg.). Questa procedura è condotta dal Tribunale penale federale con il numero di ruolo SK.2013.31.

L'incartamento trasmesso con l'accusa contempla numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, contenute in svariati supporti (cassette audio, DVD, CD/CD LIS; v. segnatamente: scatole n. 670-673 e cl. 692; cl. 755 pag. 20.02.00023, 20.03.00015; cl. 756 pag. 20.07.00032, 20.08.00007, 20.11.00006, 20.12.00008, 20.13.00029) nonché ripetuti riferimenti scritti di tali intercettazioni. Tali mezzi di prova erano stati assunti dalla Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) a partire dal 2002 e, per quanto attiene alle attività svolte su suolo italiano, dal Nucleo operativo del Corpo dei carabinieri di I-

Luino e dal Corpo dei carabinieri di I-Milano, Raggruppamento operativo speciale (ROS). Per permettere tecnicamente l'ascolto di alcune delle citate intercettazioni, era pure stata trasmessa alla Corte una speciale apparecchiatura (cl. 758 pag. 100.138).

G. Nella fase dell'esame dell'accusa, la direzione del procedimento, al fine di verificare la conformità alle normative legali e giurisprudenziali delle modalità di traduzione/trascrizione delle intercettazioni, con scritto del 15 ottobre 2013, ha chiesto al MPC di indicarle: "[...] con riferimento al procedimento rubricato, alle intercettazioni telefoniche ivi contenute nonché alla giurisprudenza (da ultimo la sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 e 6B_140/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2 e rinvii) [...] gli atti di causa (con il relativo numero di riferimento) da cui si possa evincere in particolare, per ognuna delle trascrizioni suscettibili di essere utilizzate:

1. la lingua o l'idioma della conversazione intercettata;
2. il metodo applicato per giungere, dalla conversazione telefonica nell'idioma o nella lingua di partenza, al verbale di trascrizione finale;
3. gli estremi di ogni partecipante a tale processo;
4. l'indicazione delle loro competenze linguistiche;
5. le istruzioni ricevute in tal ambito da ognuno dei partecipanti;
7. la prova del fatto che ciascuno di loro è stato sufficientemente reso attento alle conseguenze penali di una falsa perizia, traduzione o interpretazione ex art. 307 CP.[...]
7. gli atti da cui si evinca in modo dettagliato, per ciascun supporto elettronico prodotto, il suo contenuto, di modo che sia possibile, partendo dalla singola trascrizione cartacea, risalire agevolmente all'intercettazione interessata e procedere al suo ascolto. [...]"

(cl. 758 pag. 300.031 e seg.)

H. In risposta a tale missiva, il 31 ottobre 2013 il MPC ha evidenziato che, nell'ambito delle misure di sorveglianza adottate, erano emerse conversazioni in dialetto calabrese, in lingua italiana e qualche conversazione in tedesco; l'autorità inquirente ha pure precisato che la PGF aveva proceduto all'ascolto ed alla trascrizione/traduzione delle intercettazioni in uso agli indagati, che avevano un'importanza come mezzi di prova. Per tale attività "[...] in considerazione dell'uso del dialetto calabrese da parte di taluni imputati, la PGF ha integrato nel proprio gruppo d'indagine funzionari di polizia d'origine calabrese che comprendono il relativo dialetto. Questi ultimi si sono principalmente occupati della gestione e della traduzione delle conversazioni intercettate in dialetto calabrese. [...] Nel caso di uso da parte delle persone intercettate della lingua dialettale o d'idiomi diversi da quello del procedimento, la PGF ha inizialmente ascoltato la conversazione, procedendo di seguito alla trascrizione della traduzione. Nell'atto di trascrizione, oltre ad essere riportato il numero intercettato, l'orario, l'antenna di roaming, gli interlocutori, ecc., è stato indicato il numero di riferimento del funzionario di polizia che si è occupato della traduzione, rispettivamente della trascrizione. Nel caso in cui la PGF ha fatto capo a un traduttore esterno, è stata inserita la relativa sigla di riconoscimento del traduttore. [...] L'attività di ascolto, traduzione e tra-

scrizione è stata conclusa e formalizzata con l'inserimento nel sistema di registrazione elettronico della PGF di tutte le intercettazioni. Le relative trascrizioni sono quindi state stampate e inserite agli atti del procedimento.

Negli atti del procedimento non sono indicate le generalità delle persone a cui si riferiscono tali abbreviazioni o i relativi numeri di riferimento, né tantomeno sono inseriti i contratti stipulati dalla PGF direttamente con i traduttori, né eventuali dichiarazioni da parte dei traduttori dell'avvenuta presa di conoscenza della disposizione di cui all'art. 307 CP. Tale documentazione deve eventualmente essere richiesta dalla Corte alla PGF, la quale dovrà valutare se e in quale modo dar seguito a tale richiesta e verificando concretamente la riservatezza o la natura segreta.

Agli atti, secondo quanto indicato nei documenti di trascrizione, risulta che il periodo in cui la PGF si è avvalsa della collaborazione degli interpreti è limitato da novembre 2003 ad agosto 2004. [...] In merito all'utilizzabilità delle traduzioni effettuate da traduttori esterni, a fronte dell'inesistenza di prova agli atti che gli stessi siano stati resi attenti alle conseguenze dell'art. 307 CP, si tiene a specificare quanto segue:

- il periodo, durante il quale si è fatto capo a traduttori esterni, è quello a cui si riferiscono talune condotte enunciate nell'atto d'accusa. Si tratta di principio della sola ipotesi d'infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e più precisamente alla vendita effettuata nell'ambito di un'inchiesta mascherata che ha visto l'intervento di un agente infiltrato. Tale attività si è conclusa con l'arresto delle persone implicate; le conversazioni intercettate sono principalmente in lingua tedesca;
- talune conversazioni in dialetto calabrese risultano essere facilmente comprensibili, ritenuto che gli interlocutori prediligevano un linguaggio criptico e rinviavano generalmente le discussioni più importanti e articolate durante gli incontri personali;
- l'audio delle principali conversazioni in dialetto calabrese, che sono state tradotte e utilizzate quali prove rispettivamente contestazioni nei confronti degli imputati, è stato sottoposto agli imputati nel corso degli interrogatori, i quali hanno riconosciuto la fedeltà della trascrizione/traduzione;
- l'utilizzo di talune sorveglianze telefoniche è stato limitato al solo dato tecnico. In particolare al riscontro temporale e di localizzazione d'antenna;
- gli audio, che fondano le ipotesi accusatorie enunciate nei rapporti finali di polizia in tema di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, sono stati integralmente riscontrati dal funzionario di polizia incaricato, anch'egli di origine calabrese;
- per quanto attiene alle intercettazioni telefoniche e alle ambientali acquisite rogatoriamente, si specifica che le stesse sono state trascritte e tradotte direttamente dalle forze di polizia giudiziaria italiane, nel caso specifico dal Nucleo Operativo del Corpo dei Carabinieri di I-Luino e dal Corpo dei carabinieri di I-Milano, ROS;
- le conversazioni in tedesco sono state tradotte da un funzionario di polizia.

[...] Infine, per quanto attiene alla richiesta d'indicare attraverso quali atti sia possibile risalire agevolmente alle singole intercettazioni, si specifica che è stata allestita una lista delle utenze telefoniche sorvegliate, con indicazione della durata della censura e del numero di CD/DVD sul quale le relative conversazioni sono registrate (già prodotta con l'atto d'accusa del 20 ottobre 2011, cfr. allegato). In tale lista è stato inoltre specificato se la sorveglianza è stata registrata su CD/DVD.

Infatti, nel corso dell'istruzione il metodo tecnico di registrazione delle conversazioni da parte delle PGF è stato modificato. Se in un primo tempo le intercettazioni venivano registrate analogicamente su cassetta, successivamente si è passati a una registrazione digitale su CD/DVD. Nel primo caso, la PGF ha quindi allestito una specifica tabella di concordanza (cfr. allegato), che permette di risalire alle conversazioni in base alla data di registrazione della conversazione e al tempo di registrazione. Le conversazioni possono essere ascoltate attraverso una speciale apparecchiatura d'ascolto che la PGF ha già consegnato alla Corte giudicante. Le cassette sono inoltre state ulteriormente copiate anche su CD/DVD. [...]

Inoltre è stato allestito, per le parti che ne hanno fatto esplicita richiesta, un CD contenente le conversazioni telefoniche e ambientali che sono state menzionate negli interrogatori finali quali elementi di prova (rif. 20-02-00023, 20-03-00015, 20-07-00032, 20-08-00007, 20-11-00006 e 20-12-00008 – atti entrati dopo la riapertura dell'istruzione). [...]"

(cl. 758 pag. 510.002-092)

- I. Una copia dello scritto 31 ottobre 2013 del MPC, con i relativi allegati, è stata inviata alle altre parti al procedimento.
- J. Nella misura in cui altri elementi di fatto fossero necessari, essi saranno ripresi nei considerandi in diritto.

La Corte considera in diritto:

1. Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento esamina se l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente (lett. a), se i presupposti processuali sono adempiuti (lett. b) e se vi sono impedimenti a procedere (lett. c). Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi (art. 329 cpv. 2 CPP). Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa (art. 329 cpv. 3 CPP).
2. Sulla scorta della sistematica del CPP, è anzitutto al pubblico ministero che incombe l'amministrazione dei mezzi di prova. Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPP, nell'ambito dell'istruzione il pubblico ministero accerta i fatti e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. In caso di promozione dell'accusa, l'istruzione deve fornire al giudice gli elementi es-

senziali per poter statuire sulla colpevolezza e sulla pena (art. 308 cpv. 3 CPP). Con mente a tale disposto, il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire che incombe avantutto al pubblico ministero di fornire al giudice gli elementi essenziali per statuire nel merito (sentenza del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2; CORNU, *in* Commentaire romand, Code de procédure pénale, Basilea 2011 [di seguito: CR-CPP], n. 4 ad art. 308 CPP; HAURI, *in* Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011 [di seguito: BSK-StPO], n. 12 ad art. 343 CPP). Dal deposito dell'atto d'accusa, la causa è pendente dinanzi al giudice; da tale istante, i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (art. 328 CPP). Se egli ritiene che l'istruzione non sia stata sufficiente, egli può procedere all'assunzione di prove nuove e a complementi di prova durante i dibattimenti (art. 343 e 349 CPP), o rinviare l'accusa il pubblico ministero affinché la completi "se necessario", se risulta, in occasione dell'esame dell'atto d'accusa o successivamente nel procedimento, che non può ancora essere pronunciata una sentenza (art. 329 cpv. 2 CPP).

3. Lo scopo dell'esame previsto all'art. 329 CPP è di evitare che una promozione dell'accusa palesemente insufficiente conduca a inutili dibattimenti o che questi vengano ritardati o appesantiti a causa di accuse insufficienti, ciò che sarebbe contrario sia al principio dell'economia della procedura che al principio di celerità (sentenza del Tribunale federale 1B_302/2011 del 26 luglio 2011, consid. 2.2. e 2.2.2; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, *in* BSK-StPO, n. 1 ad art. 329 CPP; GRIESSER, *Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung* [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010 [in seguito: *Kommentar-StPO*], n. 8 ad art. 329 CPP; CORNU, *in* CR-CPP, n. 13 in fine ad art. 308 CPP). Occorre altresì considerare la volontà del legislatore che ha concepito la procedura probatoria dibattimentale all'insegna del principio dell'immediatezza limitata. Ne discende che le prove devono essere assunte prioritariamente dal pubblico ministero e che non è che a titolo *eccezionale* che tale incombenza spetta al tribunale, alle condizioni di cui agli art. 343 e 349 CPP (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2013.9 del 2 maggio 2013, consid. 1.3). Affinché la causa possa essere giudicata, l'istruttoria deve mettere sul tappeto tutti gli elementi essenziali sia di fatto che di diritto (v. CORNU, *in* CR-CPP, n. 1-6 ad art. 308 CPP; OMLIN, *in* BSK-StPO, n. 9-11 ad art. 308 CPP). Ciò, a maggior ragione, poiché la procedura probatoria dibattimentale limita fortemente le possibilità di delega, da parte del giudice al pubblico ministero, dell'assunzione delle prove. Il pubblico ministero è in effetti meglio attrezzato del tribunale per lo svolgimento dell'istruzione, che costituisce peraltro uno dei suoi compiti primordiali (v. art. 16 e 308 CPP). In conclusione, allorquando risulta d'acchito dalla procedura prevista dall'art. 329 CPP che un mezzo di prova non è stato amministrato, non si giustifica di attendere l'istruttoria probatoria dibattimentale per porvi rimedio. In tal caso, il tribunale può di riflesso so-

spendere il procedimento e rinviare l'accusa al pubblico ministero, giusta l'art. 329 cpv. 2 CPP, affinché completi l'amministrazione delle prove (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2; cfr. pure TPF 2012 42; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. ediz., Zurigo/San Gallo 2013 [in seguito: Praxiskommentar], n. 2 e 3 ad art. 329 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2. ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1280 e segg.). Pur tuttavia, il tribunale non deve eccedere nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 329 cpv. 2 CPP, ritenuto che tale istituto non persegue certo lo scopo di risparmiare al giudice ogni e qualsivoglia istruttoria probatoria dibattimentale, segnatamente allorquando essa non dia luogo che ad operazioni poco complicate. Inoltre, al tribunale è preclusa la facoltà di far capo all'art. 329 cpv. 2 CPP nei casi in cui ritiene semplicemente che l'assunzione supplementare di prove sarebbe auspicabile; un rinvio dell'accusa giusta tale disposto è possibile solo in assenza di un mezzo di prova indispensabile che preclude al giudice la decisione di merito (sentenze del Tribunale federale 1B_304/2011 del 26 luglio 2011, consid. 3.2.2 *in fine*, nonché 1B_302/2011 di medesima data, consid. 2.2.2 *in fine*).

Inoltre, sempre con mente ai requisiti di cui all'art. 329 cpv. 1 lett. a CPP, v'è da rilevare che vige l'obbligo di presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti sono conservati sistematicamente e registrati in un elenco (BRÜSCHWEILER, *in* Kommentar-StPO, n. 6 ad art. 100 CPP).

4. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU, contempla la facoltà per l'imputato di prendere conoscenza del fascicolo e di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa. L'imputato deve poter consultare il fascicolo per conoscere gli elementi di cui dispone l'autorità e beneficiare di una reale possibilità di far valere i propri argomenti nell'ambito di una procedura. Affinché questa consultazione sia utile, il dossier deve essere completo (DTF 129 I 85 consid. 4.1); il diritto di consultare gli atti viene privato della sua sostanza se il fascicolo è lacunoso (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012, consid. 4.5).

In ambito di intercettazioni telefoniche (o ambientali) in un idioma straniero, il rispetto del diritto di essere sentito implica che le trascrizioni delle conversazioni siano comprensibili per l'autorità che le ha ordinate e per il tribunale e che le modalità del loro allestimento siano descritte nel dossier, affinché l'imputato sia in grado di constatare che esse non presentano vizi di forma. In particolare, è necessario menzionare chi ha effettuato la traduzione, se si tratti o meno di funzionari, conoscere le loro qualifiche professionali, come pure sapere se queste persone siano state rese attente alle sanzioni penali previste all'art. 307 CP in caso di falsa

constatazione o di falsa traduzione (DTF 129 I 85 consid. 4.1 e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_80/2012 del 14 agosto 2012, consid. 1.1; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2013.35 del 15 novembre 2013, consid. 4). Evidentemente, questi requisiti comportano che la verbalizzazione menzioni la lingua o l'idioma originale della conversazione. Deve inoltre essere indicato il metodo di traduzione e di trascrizione che è stato utilizzato per giungere dalla conversazione originale nell'idioma straniero alla trascrizione corrispondente nella lingua della procedura; al riguardo, occorre pure accertare se le conversazioni sono state dapprima trascritte dall'idioma straniero ed in seguito tradotte (oppure dapprima tradotte e poi trascritte), se tale operazione ha coinvolto una o più persone, quali istruzioni sono state impartite ai traduttori/interpreti ed ai trascrittori ed infine se si tratta di una trascrizione parola per parola o unicamente di un riassunto (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.3). Questa esigenza sgorga anche dall'art. 307 CP che impone all'interprete, in quanto ausiliario di giustizia, di riprodurre fedelmente il senso delle dichiarazioni o dei testi tradotti (v. sui doveri ed obblighi dell'interprete e del traduttore: DAVID EQUEY, *L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale*, in: SJ 2013 pag. 413 e segg.). Se queste condizioni non sono adempiute, la trascrizione dell'intercettazione non può essere utilizzata e la conversazione nell'idioma straniero deve essere nuovamente tradotta e trascritta, eventualmente in sede di dibattimento (sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1 e 2.6).

In merito alle intercettazioni effettuate da autorità estere ed alle traduzioni e trascrizioni da queste operate, l'Alta Corte ha ribadito che i diritti della difesa che sgorgano dal diritto di essere sentito, in quanto elemento della garanzia di un processo equo, esigono che le modalità di allestimento dei mezzi di prova, in modo particolare dei protocolli in lingua straniera di intercettazioni telefoniche, siano descritte nel fascicolo; a mente del Tribunale federale, non è possibile dunque fondarsi su tali documenti se le predette condizioni non sono adempiute, riservata la possibilità di procedere nuovamente all'ascolto nonché alla traduzione e trascrizione delle conversazioni in sede di dibattimento (v. sentenza del Tribunale federale 6B_732/2009 del 9 novembre 2010, consid. 4.6).

5.

- 5.1. Dall'incartamento prodotto (in particolare dai verbali delle intercettazioni telefoniche e ambientali, vedi consid. F in fatto) non si evince se le condizioni menzionate sopra siano adempiute. Interpellato in merito dalla direzione della procedura, il MPC ha comunicato che le conversazioni si sono svolte in diverse lingue o idiomi (italiano, tedesco oppure dialetto calabrese). Il MPC non precisa quale colloquio si sia svolto in quale lingua, ma riferisce che le trascrizioni dei colloqui o le traduzioni delle conversazioni in tedesco o in dialetto calabrese sono state effettuate da funzionari di polizia che sono indicati nel verbale di intercettazione con un numero di

riferimento. Aggiunge che, nel caso di colloqui in dialetto calabrese, i funzionari di polizia incaricati della loro "gestione" o traduzione erano di origine calabrese. Inoltre il MPC indica che nel periodo fra novembre 2003 e agosto 2004 sono stati incaricati dei traduttori esterni, riportati con una sigla, e che l'eventuale presa di conoscenza da parte dei traduttori/interpreti (interni o esteri) della disposizione cui all'art. 307 CP, come pure i contratti stipulati, non sono agli atti (cl. 758 pag. 510.002-092, pag. 510.003, v. anche consid. H in fatto).

Nel caso concreto, dunque, i requisiti dettati dal diritto di essere sentito non sono adempiuti. La lingua originale della conversazione, come pure il metodo di traduzione e di trascrizione, non sono indicati nel verbale di intercettazione e nel caso di impiego di funzionari di polizia non è dato sapere se il verbale riporti una trascrizione o una traduzione. Riguardo alla lingua originale della conversazione, questa non è in particolare indicata tra le informazioni contenute nei protocolli, malgrado vi sia una rubrica ("Sprache"; "Langue") a ciò destinata (vedi ad esempio cl. 130 pag. 005.010.03361, 005.010.03382). Il testo delle conversazioni riprodotte nei protocolli agli atti (dal cl. 57 al cl. 239) è, nella quasi totalità, redatto in lingua italiana; in casi sporadici esso è riportato, in genere, in tedesco (v. ad esempio cl. 60 pag. 005.008.01342-01387, 01391-01402, 01419, 01434, 01441-01481); in alcuni casi, quest'ultimo idioma è utilizzato anche dove la lingua originale della conversazione era, verosimilmente, l'italiano (v. ad esempio cl. 60 pag. 005.008.01370, 005.008.01384, 005.008.01387). Un utilizzo di lingue diverse è riscontrabile anche nelle parti invariabili dei protocolli (come: "Aktion", "Telefon", "Name", ecc.): queste sono spesso stampate in tedesco, ma a volte anche in italiano, in francese, oppure utilizzando, nel medesimo protocollo, più idiomi (v. ad esempio cl. 742 pag. 12.03.00026-00037, 12.07.00020-00027, 12.08.00018-00029). Nella parte sottostante la dicitura (tuttavia non sempre presente [v. ad esempio cl. 742 pag. 12.07.00021/24/28, 12.08.00026/23]) "Gesprächstext"/"Conversation", le conversazioni sono riportate sia in maniera diretta sia utilizzando il linguaggio indiretto (v. ad esempio cl. 743 pag. 12.13.00029, pag. 12.15.00040: "T. dice che [...]"; "U. parla con V. V. gli domanda [...]"). Inoltre, indipendentemente dalla lingua e dalla modalità con cui le conversazioni sono state trascritte – direttamente o indirettamente –, esse lo sono state, a volte, in modo completo, altre volte, verosimilmente, tramite un riassunto o un estratto (v. ad esempio cl. 742 pag. 12.08.00019/20/21/24; cl. 743 pag. 12.11.00027, pag. 12.15.00035). Non sono noti neppure il metodo seguito per giungere ai citati protocolli di conversazione (a sapere se la conversazione sia stata prima tradotta e poi trascritta, oppure il contrario; se tale operazione di trascrizione e traduzione abbia coinvolto più persone; se si tratti di una trascrizione parola per parola, di un estratto o di un riassunto) né le istruzioni impartite ai traduttori/interpreti ed ai trascrittori. In presenza di un SMS, il contenuto del messaggio è, in genere, ripreso testualmente e nell'idioma originale, segnatamente italiano, tedesco, svizzero tedesco, francese e spagnolo (v. ad e-

sempio cl. 742 pag. 12.08.00022 e seg. [italiano]; cl. 60 pag. 005.008.01293 [tedesco]; cl. 68 pag. 005.008.04487/04844 [svizzero tedesco]; cl. 60 pag. 005.008.01275 [francese]; cl. 133 pag. 005.010.04417, cl. 68 pag. 005.008.04656 [spagnolo]).

Il motivo della scelta di una determinata modalità di trascrizione a discapito di un'altra, come pure la completezza o meno di una determinata trascrizione, non è evincibile dai protocolli medesimi né da altri atti. Tutto ciò è in contrapposizione con la giurisprudenza succitata (consid. 4) e non permette a questa Corte, né alle parti al procedimento, di determinarsi compiutamente e di valutare debitamente le trascrizioni e le intercettazioni medesime. Inoltre, nel fascicolo non è reperibile l'identità delle persone che hanno partecipato al relativo processo di trascrizione/traduzione (in effetti, sebbene in buona parte dei casi figurino dei numeri e delle sigle, queste non sono accompagnate da una chiave di lettura) e non è resa nota una loro eventuale ulteriore partecipazione all'istruttoria (e, se sì, in quale ruolo) né sono conosciute le loro qualifiche professionali. Non risulta inoltre alcuna conferma dell'avvenuto avvertimento ex art. 307 CP.

5.2. Le medesime carenze si riscontrano nei protocolli delle conversazioni integrali allestiti dalle autorità italiane, redatti secondo uno schema-tipo (v. ad esempio l'intercettazione del 15 gennaio 2004, ore 19:05 [cl. 572 pag. 018.011.03485], citata nell'interrogatorio di B. del 15 aprile 2013 a pag. 11 [cl. 747 pag. 13.01.0013]).

Oltre a questi protocolli, gli atti giunti tramite rogatoria includono anche trascrizioni riassuntive e ambientali (v. dal cl. 571 al cl. 574 e dal cl. 576 al cl. 577), verbalizzazioni le quali, tuttavia, non forniscono alcuna informazione supplementare rispetto a quanto riportato nelle trascrizioni integrali.

5.3. Queste lacune non sono compatibili con le garanzie sgorganti dal diritto di essere sentito: esse costituiscono, anzi, vizi sufficientemente gravi per pregiudicare la validità di tutti i protocolli delle conversazioni intercettate (v. DTF 129 I 85 consid. 4.1. e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1 e 2.6).

6. Dall'incartamento appare evidente l'ampiezza delle prove raccolte a mezzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, come pure risalta la loro portata potenziale nel quadro dell'assetto probatorio, non solo per l'accusa, ma pure per la difesa, per l'accusatore privato, nonché, non da ultimo, per il Collegio giudicante.

6.1. L'importanza potenziale che rivestono le intercettazioni telefoniche ed ambientali è già evincibile dallo spazio che viene loro riservato nel fascicolo. In effetti, è d'uopo rilevare che:

- le trascrizioni delle intercettazioni effettuate dalle autorità elvetiche, i tabulati attivi ed i tabulati retroattivi delle conversazioni occupano 183 classificatori (dal cl. 57 al cl. 239);
- le richieste di approvazione delle intercettazioni al Tribunale federale ed al Tribunale penale federale, le richieste di proroga e le comunicazioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) trovano spazio in 3 classificatori (dal cl. 420 al cl. 422);
- le altre misure legate all'inchiesta relative alle copie d'archivio di CT su LIS e all'identificazione delle utenze telefoniche sono contenute in 9 classificatori (dal cl. 424 al cl. 432);
- i supporti mediatici – ossia le cassette ed i CD – riempiono 4 scatole (v. scatole n. 670 [contenente 53 cassette audio], n. 671 [contenente 72 cassette audio], n. 672 [contenente 82 CD], n. 673 [contenente 50 CD ed 1 hard disk con intercettazioni italiane]; ciò, in aggiunta ai singoli CD che trovano collocazione in alcuni classificatori dell'incartamento ed ai CD contenenti le intercettazioni contestate in sede di interrogatori finali effettuati dopo il rinvio dell'accusa di cui all'ordinanza del 28 febbraio 2012;
- le trascrizioni integrali o riassuntive delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dalle autorità italiane, le *International Mobile Equipment Identity* (IMEI), sono contenute in 6 classificatori (dal cl. 571 al cl. 574 e dal cl. 576 al cl. 577);
- le richieste di intercettazioni e le proroghe presentate dalle autorità italiane si estendono su 37 classificatori (dal cl. 578 al cl. 614);
- le trascrizioni delle intercettazioni contenute nei complementi alle rogatorie sono contenute in 8 classificatori (cl. 680, 681, 683, 684, dal cl. 688 al cl. 691) ed i relativi supporti audio in 8 CD (cl. 692).

Complessivamente, dunque, le varie attività strettamente connesse alle intercettazioni telefoniche ed ambientali occupano approssimativamente 246 classificatori, nonché 4 scatole ed un classificatore per i supporti informatici, su complessivi 756 elementi (tra classificatori e scatole, omessi gli atti di questo Tribunale) di cui è composto l'incartamento.

- 6.2.** Da un profilo qualitativo, l'importanza potenziale, ai fini probatori, delle intercettazioni è facilmente desumibile dai verbali di audizione delle persone informate sui fatti (cl. 742-746), dagli interrogatori finali degli imputati (cl. 747-750), dall'atto

d'accusa medesimo (cl. 758 pag. 100.1 e segg.), dalle contestazioni probatorie delle difese e dalle loro preannunciate richieste di mezzi di prova (cl. 758 pag. 521.003 e seg.; pag. 523.002, 523.005; pag. 525.001 e seg.; pag. 528.003 e seg.); atti in cui, per l'appunto, risaltano chiaramente – in modo implicito o esplicito – le numerose contestazioni, citazioni e riferimenti ad intercettazioni telefoniche ed ambientali.

- 6.3.** È dunque evidente che il mezzo di prova delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e conseguentemente le loro traduzioni e trascrizioni, riveste potenzialmente un ruolo centrale nell'ambito della presente procedura, in particolare per la corretta valutazione dei rimproveri mossi agli imputati. Sulla base dell'incartamento presentato dal MPC, esso costituisce un mezzo di prova basilare per la decisione nel merito. Le trascrizioni delle intercettazioni devono pertanto poter essere utilizzabili e devono adempiere, di conseguenza, le condizioni formali poste dalla cornice legislativa e dalla giurisprudenza succitate per la loro validità ed utilizzabilità quali mezzi di prova (v. DTF 129 I 85 consid. 4.1. e 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.1 e 2.6).

7.

- 7.1.** Sempre con riguardo alle intercettazioni, ai relativi protocolli e supporti medialti, va rilevato che il dossier depositato con l'atto d'accusa in esame non rispetta l'obbligo di presentare un fascicolo ordinato, completo e direttamente fruibile, i cui atti siano conservati sistematicamente e registrati in un elenco (BRÜSCHWEILER, *in* Kommentar-StPO, n. 6 ad art. 100 CPP).

La presentazione di un fascicolo ordinato deve infatti permettere alle parti, ed alla Corte, di ripercorrere e consultare agilmente gli atti; il tribunale deve segnatamente beneficiare di una rapida visione d'insieme, così da poter esaminare con sufficiente cognizione l'accusa e prendere le decisioni che si impongono. In effetti, la completezza del dossier è da reputarsi vanificata dall'impossibilità, o dall'eccessiva difficoltà, di reperire singoli documenti o prove tra gli atti (SCHMUTZ, *in* BSK-StPO, n. 25 ad art. 100 CPP). Il Tribunale federale ha in proposito già rilevato che la completezza documentale rientra tra i principi elementari del diritto processuale penale, tutti i rilevamenti effettuati nell'ambito della procedura dovendo essere reperibili negli atti del procedimento (DTF 115 Ia 97 consid. 4c). Nel procedimento penale vige l'obbligo di documentazione (sentenza del Tribunale federale 6B_722/2011 del 12 novembre 2012, consid. 4.5). Ogni attività dell'autorità che potrebbe essere rilevante per il procedimento deve infatti essere riportata adeguatamente dalla direzione della procedura, e la relativa documentazione deve essere integrata negli atti e conservata in modo ordinato; dal fascicolo deve in particolare essere evincibile l'origine di ogni atto ed il modo con cui esso è stato creato (SCHMID, *Praxis*kommentar, n. 1 ad Vor Art. 76-79 CPP; NÄPFLI, *in* BSK-StPO, n. 7 e 8 ad art. 76 CPP). L'obbligo di documentazione, combinato con quello di allestire i fascicoli in

modo ordinato, riveste grande importanza. Da un lato, assolve una funzione «mnemonica» o «di perpetuazione», nel senso che gli atti procedurali sono registrati in vista di ulteriori fasi del procedimento, segnatamente della pronuncia della sentenza e della procedura di impugnazione. D'altro lato, l'obbligo di documentazione ha anche una funzione di garanzia, poiché consente di verificare a posteriori se il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme processuali e delle forme prescritte (Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 e segg. [in seguito: "Messaggio CPP"], 1062). L'autorità di perseguimento deve trasmettere al tribunale tutto il materiale relativo ai rimproveri mossi contro una determinata persona; essa deve portare a conoscenza del tribunale e dell'imputato, rispettivamente della sua difesa, ogni elemento che potrebbe avere rilevanza nell'ambito del procedimento. Tale obbligo vige in tutte le fasi del procedimento, quindi anche durante la procedura investigativa della polizia (Messaggio CPP, 1063). Scandagli preliminari di polizia o misure di sicurezza ricadono sotto l'obbligo di documentazione unicamente se conducono all'apertura di una procedura investigativa della polizia; per contro, non vanno versati agli atti documenti relativi all'attività operativa ed alle tattiche di polizia, come l'utilizzo di dispositivi, concetti di sicurezza e di sorveglianza (SCHMUTZ, *in* BSK-StPO, n. 15 e 18 ad art. 100 CPP).

- 7.2.** Da un lato, come rilevato in precedenza, il fascicolo prodotto dal pubblico ministero non contiene alcuna indicazione in merito ai traduttori/trascrittori che si sono occupati delle intercettazioni, alle istruzioni impartite e alle informazioni ricevute nonché alle modalità d'esecuzione. D'altro lato, occorre rilevare come non sia agevolmente possibile risalire dalle singole trascrizioni alle relative conversazioni su supporto informatico, le sorveglianze effettuate non essendo facilmente reperibili e dunque direttamente fruibili (cl. 758 pag. 300.031 e seg.). L'assetto sviluppato dal MPC non è tale da consentire la fruibilità richiesta dalla completezza documentale (cl. 758 pag. 510.004).

In sostanza, nell'incartamento prodotto vi sono numerosi supporti disposti, segnatamente in 4 scatole, senza indice completo e senza un particolare ordine logico. Inoltre, i protocolli non indicano in modo chiaro e diretto il punto preciso dell'inizio della corrispondente intercettazione (controllo telefonico o sorveglianza ambientale) nel formato audio. Da ultimo, non tutti i file audio sono accessibili con gli usuali programmi informatici.

Nella sua risposta del 31 ottobre 2013 (cl. 758 pag. 510.004) il MPC menziona una lista e una tabella di concordanza, e meglio: "[...] (è stata allestita una lista delle utenze telefoniche sorvegliate, con indicazione della durata della censura e del numero di CD/DVD sul quale le relative conversazioni sono registrate (già prodotta con l'atto d'accusa del 20 ottobre 2011, cfr. allegato). In tale lista è stato inoltre specificato se la sorveglianza è stata registrata su CD/DVD. Infatti,

nel corso dell'istruzione il metodo tecnico di registrazione delle conversazioni da parte delle PGF è stato modificato. Se in un primo tempo le intercettazioni venivano registrate analogicamente su cassetta, successivamente si è passati a una registrazione digitale su CD/DVD. Nel primo caso, la PGF ha quindi allestito una specifica tabella di concordanza (cfr. allegato), che permette di risalire alle conversazioni in base alla data di registrazione della conversazione e al tempo di registrazione"). Queste, però, non permettono di risalire agevolmente all'ascolto dell'intercettazione interessata. La lista menzionata dal MPC riporta, per ogni utenza, il periodo – in alcuni casi anche di un anno – interessato dalla censura, come pure la numerazione della cassetta o del CD/CD LIS in cui sono contenute le relative intercettazioni. Tuttavia, non viene fornito alcun riferimento temporale in merito al reperimento, su di un dato supporto, di una determinata conversazione, circostanza che rende l'intercettazione ritenuta in un determinato protocollo difficilmente identificabile e, di riflesso, difficilmente fruibile.

Indipendentemente da ciò, la fruibilità è pure intaccata dal fatto che le registrazioni audio non sono tutte tecnicamente accessibili (v. ad esempio l'intercettazione del 14 maggio 2013, ore 17:50, citata al punto 1.1.1.17 dell'atto d'accusa; cl. 758 pag. 100.016).

Tali circostanze rendono le intercettazioni di difficile, se non impossibile, accesso, sia tecnicamente sia per ciò che attiene al loro reperimento, non essendo esse supportate da un indice sufficiente.

Ciò posto, la Corte è giunta al convincimento che il fascicolo non è sufficientemente ordinato, completo e direttamente fruibile, assistito da atti conservati sistematicamente e registrati in un elenco, così come richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In sostanza, le registrazioni delle conversazioni devono essere archiviate con chiarezza e logica, e in modo tale da permettere un accesso immediato alla conversazione originale che sta alla base del relativo verbale di intercettazione. Questo implica evidentemente anche che la Corte e le parti possano accedere alla conversazione tramite i mezzi e programmi informatici usuali.

- 8.** Le carenze testé riscontrate non possono essere reputate sanate, come sostenuto dal MPC nel suo scritto del 31 ottobre 2013 ("[...] l'audio delle principali conversazioni in dialetto calabrese, che sono state tradotte e utilizzate quali prove rispettivamente contestazioni nei confronti degli imputati, è stato sottoposto agli imputati nel corso degli interrogatori, i quali hanno riconosciuto la fedeltà della trascrizione/traduzione"; cl. 758 pag. 510.003 e seg.), dal fatto che gli imputati avrebbero riconosciuto la fedeltà della trascrizione/traduzione.

In effetti, secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, una rinuncia al diritto di essere sentito non deve essere ammessa troppo facilmente, ma deve essere accertata in modo non equivoco ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua gravità. A tale riguardo, il Tribunale federale ha pure ricordato che le autorità di perseguimento devono provare la colpa dell'imputato nel rispetto delle normative costituzionali e procedurali penali in vigore. L'imputato può limitarsi a contestare dinanzi all'autorità giudicante la validità di un mezzo di prova, senza che sia necessaria una preventiva richiesta di sanatoria del vizio di cui si prevale (sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 e 6B_140/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.4 e 2.5).

Nel caso di specie, non solo il MPC non indica a quali conversazioni ed a quali passaggi degli interrogatori esattamente si riferiva, ma dagli atti non è neppure evincibile un chiaro riconoscimento, da parte degli imputati, della fedefacenza delle trascrizioni e traduzioni. Tanto più che, dopo la trasmissione dell'atto d'accusa e della missiva esplicativa del MPC del 31 ottobre 2013 (cl. 758 pag. 510.002 e segg.), alcuni degli imputati hanno puntualizzato di non avere assolutamente confermato la correttezza della traduzione/trascrizione, come invece affermato dall'autorità inquirente (v. scritti del 4, 6, 11 e 21 novembre 2013; cl. 758 pag. 521.003 e seg.; pag. 523.002, 523.005; pag. 525.001 e seg.; pag. 528.003 e seg.). Tale reazione è, ad essa sola, già sufficiente ad escludere un'accettazione incondizionata delle trascrizioni e traduzioni, come pure una rinuncia tacita al diritto di essere sentito. Tanto più che l'ampiezza delle lacune e l'importanza delle intercettazioni nel caso concreto rendono già di per sé necessaria un'iniziativa da parte dello scrivente Collegio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_125/2013 e 6B_140/2013 del 23 settembre 2013, consid. 2.5).

9. I requisiti formali in materia di trascrizione e traduzione di intercettazioni telefoniche ed ambientali sono stati disattesi. Pure disatteso è l'obbligo di documentazione ad esse relativo. Ne consegue la loro latente inutilizzabilità quali "elementi essenziali" per poter statuire nel merito del presente procedimento. La lacuna appare importante considerando sia l'aspetto quantitativo che qualitativo della prova, ritenuto che le trascrizioni e traduzioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali occupano una parte rilevante nell'assetto probatorio prodotto. Con mente a quanto già esposto al consid. 3, non si tratterebbe dunque di porre puntuale rimedio ad alcuni mezzi di prova per permettere agli stessi, attraverso la sanatoria dell'art. 343 cpv. 2 CPP, di assurgere al rango di mezzi di prova utilizzabili dal giudice nel quadro degli elementi essenziali necessari per la pronuncia. Risultano pertanto adempite le condizioni di cui all'art. 329 cpv. 2 CPP per una sospensione del procedimento ed un rinvio dell'accusa al MPC per la completazione dell'istruzione. In presenza di una successiva litispendenza dinanzi a questa Corte, il MPC verserà agli atti i riscontri attestanti l'adempimento dei requisiti posti dalla giurisprudenza

dell'Alta Corte (consid. 4) in materia di trascrizione/traduzione di misure di sorveglianza. Nella misura in cui tali requisiti non fossero adempiuti, il MPC vi rimedierà, disponendo le trascrizioni e traduzioni delle intercettazioni potenzialmente rilevanti conformemente alla giurisprudenza dell'Alta Corte, così come recentemente puntualizzata. I traduttori e gli interpreti dovranno segnatamente disporre delle qualifiche necessarie a svolgere la loro mansione ed essere stati, precedentemente, resi edotti delle conseguenze penali di una falsa constatazione o una falsa traduzione ai sensi dell'art. 307 CP (v. art. 68 cpv. 5 e art. 182-191 CPP). L'identità completa degli interpreti e dei trascrittori dovrà figurare nel fascicolo, così come la documentazione relativa alle loro qualifiche e, nel caso di funzionari di polizia, al loro ruolo nell'inchiesta. Ove ne ricorrano i requisiti, l'autorità potrà ricorrere alle misure protettive previste dagli art. 149 e segg. CPP per garantire l'anonimato. Le istruzioni fornite ai traduttori e trascrittori dovranno essere versate agli atti, da cui sia evincibile chi ha trascritto, rispettivamente tradotto, quale conversazione. Il metodo utilizzato per giungere dalla conversazione al protocollo dovrà essere descritto per ogni conversazione, come pure dovrà essere chiaramente indicata la lingua o l'idioma della conversazione originale. Le conversazioni dovranno essere trascritte ed eventualmente tradotte integralmente (parola per parola); i passaggi senza importanza per l'inchiesta potranno essere riassunti: in questo caso, il protocollo dovrà menzionare chiaramente di quali passaggi si tratta. Il fascicolo dovrà inoltre essere allestito regolarmente, non da ultimo per permettere di accedere agevolmente alle intercettazioni sulla scorta delle relative trascrizioni e viceversa.

10. Visto il rinvio dell'accusa, è d'uopo ricordare che la logica e la correttezza del fascicolo impongono anche che questo non presenti la stessa paginazione per atti diversi fra loro. In casu il MPC, con l'accusa del 29 agosto 2013, ha inoltrato atti prodotti dopo il 20 ottobre 2011 contrassegnandoli tuttavia con la medesima paginazione di quelli inoltrati già in precedenza. Attualmente esistono dunque nello stesso incartamento atti diversi fra loro che riportano la medesima paginazione. In presenza di una ulteriore litispendenza, il MPC verserà dunque agli atti un fascicolo con la paginazione distinta per ogni atto, assistito dal relativo indice.
11. Alla luce di quanto precede, si impone la sospensione del procedimento ed il rinvio dell'accusa al pubblico ministero affinché completi l'istruzione. L'ampiezza delle integrazioni probatorie eccede infatti manifestamente le competenze attribuite alla Corte dagli art. 343 e 349 CPP (v. consid. 2 e 3). Alla luce della misure supplementari che si rendono necessarie, in applicazione dell'art. 329 cpv. 3 CPP, la causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al MPC. Non vengono percepite spese.

Per questi motivi, la Corte ordina:

1. Il procedimento SK.2013.31 è sospeso per permettere al Ministero pubblico della Confederazione di integrare il fascicolo procedurale ai sensi dei considerandi.
2. L'accusa è rinviata al Ministero pubblico della Confederazione affinché, se del caso, la completi o la rettifichi alla luce delle risultanze probatorie.
3. La causa sospesa non viene mantenuta pendente presso la Corte penale del Tribunale penale federale e il fascicolo procedurale prodotto viene retrocesso al Ministero pubblico della Confederazione.
4. Non vengono percepite spese.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio

La Cancelliera

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Tuto Rossi, difensore di B. (imputato)
- Avv. Nadir Guglielmoni, difensore di C. (imputato)
- Avv. Isabel Schweri, difensore di D. (imputato)
- Avv. Carlo Borradori, difensore di E. (imputato)
- Avv. Daniele Timbal, difensore di F. (imputato)
- Avv. Renato Cabrini, difensore di G. (imputato)
- Avv. Yasar Ravi, difensore di H. (imputato)
- Avv. Clarissa Indemini, difensore di I. (imputato)
- Avv. Stefano Camponovo, difensore di J. (imputato)
- Avv. Jean-Maurice Jordi, difensore di K. (imputato)
- Avv. Gianmaria Bianchetti, difensore di L. (imputato)
- Avv. Cesare Lepori, difensore di M. (imputato)
- Avv. Ernesto Ferro, difensore di N. (imputato)
- Signor A. (accusatore privato)

Informazione sui rimedi giuridici

Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto **entro 10 giorni** alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte penale del Tribunale penale federale notificate separatamente deve essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a e b LTF). Egli può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).